

CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DEL PARCO DELL'ALBERETA PER ATTIVITÀ DI
TIPO SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVO

PREMESSO CHE

Il Comune di Vernio intende promuovere una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del Codice del terzo settore, per l'affidamento della concessione degli spazi del Parco dell'Albereta, per attività di tipo sociale, culturale e ricreativo durante la stagione estiva 2023 e successive, nel periodo massimo compreso tra il 1° giugno (per il 2023 dal 1° luglio) e il 30 settembre, di ciascuna annualità, per un periodo triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo.

PARTE I – OGGETTO E PIANO GESTIONALE DELLA CONCESSIONE

ART. 1) - OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali per la gestione del Parco dell'Albereta, in Località Mercatale, nel Comune di Vernio, come meglio identificato dalla cartografia allegata.

ART. 2) - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della concessione degli spazi del Parco dell'Albereta avviene da parte dell'Amministrazione comunale per finalità di tipo sociale, culturale e ricreativo, che potranno svolgersi nel periodo estivo, mentre il gestore dovrà sostenere l'onere del mantenimento in condizioni di utilizzo del parco per l'intero anno solare.

La ricognizione dell'esattezza ed attuale consistenza dell'area e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati all'atto della consegna. Analogo verbale di rilascio verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 3) – LIMITI DI ACCESSO E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE

Nel corso di validità dell'accordo il gestore deve assicurare che il parco sia fruibile comunque a tutte le persone, ed è fatto divieto di richiedere un biglietto di ingresso, salvo preventiva ed espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, precisando che eventuali limitazioni all'accesso potranno essere riconosciute esclusivamente per motivi legati alla esecuzione di attività manutentive o pulizia o a prescrizioni / divieti di Autorità per pubblica sicurezza.

Il gestore deve adempiere al divieto di utilizzo degli spazi oggetto della concessione nei casi di emissione di allerta meteo con codice arancione e rosso, per la quale si impegna a far rispettare detto obbligo, oltre che nei casi in cui a discrezione dell'Ente potrà essere vietato l'accesso al Parco per motivi di sicurezza.

Il gestore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone, riconducibili alle attività svolte o conseguenti alla mancata attuazione delle procedure interne di sicurezza, ovvero conseguenti alla mancata manutenzione delle aree e delle infrastrutture, manlevando il Comune di Vernio da eventuali richieste di danni o pretese risarcitorie.

Ai fini dello svolgimento di ciascuna attività ed iniziativa, gli organizzatori si faranno carico di predisporre (custodendolo presso il parco), ed attuare un piano di sicurezza recante l'organizzazione del soccorso e della sicurezza degli utenti.

L'Ente non risponde per le carenze o deficienze del servizio di sicurezza o per la cattiva pianificazione, specificando che in caso di pericolo le attività dovranno cessare immediatamente e le persone presenti avviate all'abbandono dell'area;

Durante le attività svolte in forza della concessione di cui trattasi, il gestore dovrà valutare, secondo le normative vigenti, la messa a disposizione di un mezzo – ambulanza adibito agli interventi di primo soccorso.

L'Ente non risponde in nessun caso dei rapporti intercorrenti fra gestore ed eventuali altri soggetti coinvolti nell'organizzazione delle iniziative e delle attività, né tanto meno dei rapporti intercorrenti fra soci e dipendenti delle suddette realtà giuridiche;

L'Ente non risponde del malfunzionamento di impianti, apparecchiature e dotazioni, se non limitatamente al funzionamento della rete di pubblica illuminazione;

Il soggetto che si candida alla conduzione del parco all'atto della presentazione della propria offerta accetta di assumere le strutture nel loro complesso, nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano. I materiali e tutto quanto viene dato in uso dovranno essere restituiti alla scadenza del presente contratto, in buono stato di conservazione.

PARTE II - PIANO GESTIONALE

ART. 4) SERVIZI MINIMI GARANTITI

In considerazione della natura e delle finalità delle concessioni, a fronte della concessione dell'area del Parco, il contraente ed i suoi affiliati o partner, devono garantire per tutta la durata della medesima a farsi carico di tutti gli oneri, fra cui:

1. allacciamento / intestazione contatori e forniture (esclusa la pubblica illuminazione);
2. spese per consumi delle utenze;
3. manutenzione ordinaria del Parco dell'Albereta, con almeno 4 tagli annuali del verde orizzontale;
4. la concessione contempla l'onere, in capo al gestore, dell'esecuzione della manutenzione straordinaria del Parco dell'Albereta comprendente pertinenze ed accessori, mentre l'Amministrazione comunale a fronte di detta obbligazione si riserva di valutare, di volta in volta, se riconoscere al soggetto gestore un contributo addizionale, specificando di volta in volta, caso per caso l'entità di detto contributo, il quale rimane limitato in ogni caso nei limiti di disponibilità previsti per i contributi sportivi, dal bilancio corrente;
5. vigilanza attiva delle aree oggetto della concessione e dell'area del Parco dell'Albereta;
6. oneri ed adempimenti della sicurezza durante gli eventi;
7. pulizia dell'area durante il periodo di programmazione;
8. vuotatura e pulizia pozzi;
9. apposizione di cartellonistica all'ingresso del Parco dell'Albereta con indicazione dei referenti e dei contatti del gestore adibiti ai rapporti con la cittadinanza e le Istituzioni;

L'Ente comunale riconosce al soggetto gestore per le attività di manutenzione del parco una somma economica pari ad € 2.500,00, a titolo onnicomprensivo, oltre ad ulteriori € 1.500,00 per la vigilanza attiva del Parco e delle aree afferenti nei periodi di non svolgimento delle attività di programmazione.

Tali riconoscimenti da parte del Comune degli importi di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, avverrà in forza della convenzione sottoscritta esclusivamente nella forma del rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.5) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione degli spazi del Parco dell'Albereta, di cui all'allegata cartina (Allegato A), sarà riservata ai soggetti del Terzo Settore (ETS), così come definiti dal D.Lgs. 117/2017 quali enti privati che agiscono senza scopo di lucro, che svolgano attività di interesse generale (definite dalla legge), per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che risultano iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Le aree concesse possono essere valorizzate attraverso un progetto culturale, sociale, sportivo, ... che dovrà essere presentato dal soggetto concessionario, contenente proposte di iniziativa culturale, attività ricreative, ... aperte alla collettività.

La validità della concessione è pluriennale per la durata triennale, rinnovabile, previo accordo tra le Parti, per un ulteriore periodo triennale.

Il parco viene concesso per le attività dal mese di giugno (luglio per l'annualità 2023) al mese di settembre, compresi, per ogni anno di durata della concessione, salvo le attività di manutenzione e tutela del Parco dell'Albereta che saranno in carico al soggetto gestore per l'intero arco dell'anno.

Entro il mese di maggio (salvo che per l'annualità 2023, per cui la presentazione avverrà contestualmente alla partecipazione al bando), di ciascuna annualità, entro due mesi dall'inizio dell'avvio delle attività nello spazio concesso, dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale, un programma di dettaglio delle attività e delle iniziative coerenti con il progetto presentato, che sarà realizzato previa preventiva approvazione della Giunta comunale, acquisita l'istruttoria tecnica del competente ufficio CULT e del servizio associato politiche sociali.

Tutte le attività programmate dovranno necessariamente risultare funzionali alla promozione turistico ricettiva del territorio, ovvero per la promozione sociale e la promozione del terzo settore.

ART. 6) CONTROLLO E CUSTODIA ATTIVA

Il gestore dovrà svolgere un controllo attivo dell'area parco, anche nei mesi in cui non sono organizzati gli eventi estivi, per il rispetto da parte dei fruitori nonché degli utenti, dei regolamenti interni, nonché il corretto uso del verde e delle attrezzature presenti.

ART. 7) PERIODI MINIMI DI APERTURA DEL PARCO

Il gestore dovrà garantire l'apertura del Parco, salvo per quanto previsto nel presente Capitolato in merito a condizioni di pericolo, senza interruzioni durante il periodo estivo indicando, nella propria proposta gestionale, eventuali eventi che si intendono organizzare con limitazioni all'ingresso nelle zone del parco.

PARTE III - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 8) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL GESTORE

Elenco non esaustivo degli obblighi contrattuali assunti a carico del gestore nel corso della gestione pluriennale.

Le manifestazioni e gli eventi saranno soggetti, di volta in volta, caso per caso ove incorrano le condizioni, alla preventiva acquisizione di titoli, autorizzazioni e N.O., di cui al seguente non esaustivo elenco:

- A) pagamento della occupazione del suolo pubblico, salvo espressa esenzione concessa da parte della Giunta comunale;
- B) preventivo rilascio delle autorizzazioni occorrenti per l'esercizio della vendita di generi alimentari e bevande da parte degli uffici del SUAP;
- C) rispetto dei limiti di emissione sonora di cui ai vigenti regolamenti Comunali;
- D) pagamento dei diritti SIAE;
- E) all'acquisizione dell'autorizzazione commissione Provinciale Locali Pubblico Spettacolo;
- F) organizzazione della sicurezza per i fruitori e per gli organizzatori;
- G) stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi per incendio, esplosione, ossia per la copertura dei danni a cose e persone, con un massimale minimo di € 2.000.000,00.

In considerazione della natura e delle finalità delle concessioni, a fronte della concessione dell'area del Parco, il contraente ed i suoi affiliati o partner, devono garantire per tutta la durata della medesima a farsi carico di tutti gli oneri, fra cui:

- 1. allacciamento / intestazione contatori e forniture (esclusa la pubblica illuminazione);
- 2. spese per consumi delle utenze;
- 3. manutenzione ordinaria del Parco dell'Albereta, con almeno 4 tagli annuali del verde orizzontale;
- 4. la concessione contempla l'onere, in capo al gestore, dell'esecuzione della manutenzione straordinaria del Parco dell'Albereta comprendente pertinenze ed accessori, mentre l'Amministrazione comunale a fronte di detta obbligazione si riserva di valutare, di volta in

volta, se riconoscere al soggetto gestore un contributo addizionale, specificando di volta in volta, caso per caso l'entità di detto contributo, il quale rimane limitato in ogni caso nei limiti di disponibilità previsti per 'contributi sportivi, dal bilancio corrente;

5. vigilanza attiva delle aree oggetto della concessione e dell'area del Parco dell'Albereta;
6. oneri ed adempimenti della sicurezza durante gli eventi;
7. pulizia dell'area durante il periodo di programmazione;
8. vuotatura e pulizia pozzi;
9. apposizione di cartellonistica all'ingresso del Parco dell'Albereta con indicazione dei referenti e dei contatti del gestore adibiti ai rapporti con la cittadinanza e le Istituzioni;

In caso di chiusura e divieto di apertura al pubblico del parco dell'Albereta, per qualsiasi natura e ordine, anche indipendente dalla volontà del gestore, l'Ente non risponderà in nessun caso per il mancato guadagno e per il maggior onere derivante.

ART. 9) - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VERNIO

Il Comune di Vernio si obbliga a consegnare, mediante la Convenzione ai sensi dell'56 del Codice del Terzo Settore, che verrà sottoscritta tra le Parti, gli spazi concessi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, in uso a titolo gratuito, salvo quanto meglio dettagliato in seguito rispetto all'occupazione del suolo pubblico, il cui pagamento potrà essere agevolato o esentato tramite l'approvazione della Delibera di Giunta comunale, e dando atto degli obblighi previsti in capo al concessionario relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e al rispetto delle norme di pubblico spettacolo.

L'Ente comunale si impegna a riconoscere, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, ovvero esclusivamente nella forma del rimborso, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività di manutenzione del parco bell'importo massimo di € 2.500,00, a titolo onnicomprensivo, oltre che ulteriori € 1.500,00 per la vigilanza attiva del Parco e delle aree afferenti nei periodi di non svolgimento delle attività di programmazione.

ART. 10) - PERSONALE IMPIEGATO E RAPPORTI CON OPERATORI ECONOMICI/FORNITORI DI SERVIZI E BENI

Per la conduzione dell'impianto, il gestore qualora dovesse impiegare personale dipendente di soggetti del Terzo Settore, deve impegnarsi affinché siano rispettate le norme vigenti in materia di assunzione e formazione del personale, inquadrati con regolare contratto di dipendenza / prestazione d'opera. Ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione degli eventi deve, a titolo di dipendenti e non, prendere servizio secondo il Piano tecnico di gestione degli eventi e successiva documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli Operatori Economici, quali fornitori di servizi e beni, dovranno rispettare i regolamenti comunali e le disposizioni sul parco dell'Albereta, compreso gli obblighi derivanti dal piano della sicurezza.

Art. 11) - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la durata da un minimo di 3 anni, rinnovabili fino ad un massimo di 6 anni complessivi, coincidente con la stagione estiva, con decorrenza dalla data di consegna del Parco dell'Albereta.

ART. 12) - MODIFICHE E MIGLIORIE

Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in uso, esclusivamente previa autorizzazione scritta, salvo il caso in cui le medesime rientrino nell'attività di manutenzione ordinaria, con oneri a carico del gestore. Ogni intervento di tipo strutturale o impiantistico dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune di Vernio. L'uso difforme dalle modalità consentite della struttura, delle attrezzature e degli impianti rende esente il Comune da ogni responsabilità.

A fronte della concessione che contempla l'onere, in capo al gestore, dell'esecuzione della manutenzione straordinaria del Parco dell'Albereta comprendente pertinenze ed accessori, l'Amministrazione comunale a fronte di detta obbligazione si riserva di valutare, di volta in volta, se riconoscere al soggetto gestore un contributo addizionale, specificando di volta in volta, caso per caso l'entità di detto contributo, il quale rimane limitato in ogni caso nei limiti di disponibilità previsti per 'contributi sportivi', dal bilancio corrente. In casi di interventi particolarmente onerosi e di difficile attuazione relativamente alla sola manutenzione delle alberature presenti, qualora il gestore evidenzi la necessità di un intervento urgente e di messa in sicurezza, previa verifica tecnica da parte dell'Amministrazione comunale, l'Ente potrà sostituirsi al gestore nell'attuazione dell'intervento necessario.

Art. 13) – CONSEGNA DELLE POLIZZA ASSICURATIVA E PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA

In occasione della sottoscrizione della concessione, il gestore dovrà consegnare all'Ente, copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi per incendio, esplosione, ossia per la copertura dei danni a cose e persone a seguito di incidenti, con un massimale minimo di € 2.000.000,00.

Prima dell'avvio delle attività culturali e ricreative nel periodo estivo, contestualmente alla presentazione del programma delle attività dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione Comunale il piano della sicurezza, firmato da tecnico abilitato che preveda limiti e condizioni per lo svolgimento del programma oggetto della richiesta di autorizzazione all'Ente.

Detto documento, pena la irricevibilità della programmazione, non potrà prevedere alcun onere economico o prestazionale aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dalla Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore, tra Comune di Vernio e gestore del Parco dell'Albereta, per l'Amministrazione comunale.

ART. 14) - ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO E R.C.T. - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., il cui ammontare dei capitali assicurati dovrà essere di non meno di 500.000,00 Euro.

Il gestore risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione del Comune di Vernio da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine il gestore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione R.C.T. per i rischi derivanti dalla conduzione dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, valida per tutta la durata dell'appalto, il cui massimale per danni a terzi e a persone dovrà essere pari ad almeno euro 2.000.000,00.

Copia delle Polizze dovranno essere presentate, come previsto dal precedente articolo, al Comune prima della stipula del contratto d'appalto.

ART. 15) – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Il Comune di Vernio è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto ed agli utenti, durante l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune di Vernio da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il gestore si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

L'Ente non risponde in nessun caso dei rapporti intercorrenti fra gestore ed eventuali altri soggetti coinvolti nell'organizzazione delle iniziative e delle attività, né tanto meno dei rapporti intercorrenti fra soci e dipendenti delle suddette realtà giuridiche.

ART. 16) - VIGILANZA

Il Comune di Vernio si riserva la possibilità di effettuare controlli e verifiche sulle attività previste, avanzando eventuali rilievi al referente del gestore, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee a superare le criticità rilevate.

ART. 17) - CONTROVERSIE

Specificato che rapporti tra Comune ed il soggetto gestore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile), in caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della Concessione, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile. Per le liti insolute si farà riferimento al foro di Prato;

ART. 18) - INADEMPIENZE

Il mancato assolvimento dell'obbligo di manutenzione del verde orizzontale, prati e aree verdi, da parte del soggetto gestore è motivo di revoca immediata della Convenzione, così come la mancata prolungata ottemperanza ai contenuti del Piano di gestione e valorizzazione del territorio, parte integrante della offerta per la concessione della gestione del Parco dell'Albereta;

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dal gestore;

ART. 19) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione del Comune di Vernio potrà risolvere unilateralmente il contratto nelle seguenti ipotesi:

1. mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività entro i termini previsti per l'attivazione, per cause non imputabili al Comune di Vernio;
2. mancato rispetto degli orari di apertura;
3. eventi penalmente rilevanti;
4. mancato acquisto dell'attrezzatura idonea alla gestione, così come previsto dall'art.19 del presente capitolato;
5. a seguito di tre trasgressioni degli obblighi contrattuali, rilevate dalla Direzione dell'Ente e contestate formalmente dalla Giunta esecutiva mediante apposito atto;
6. inadempimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria;
7. frode, falso, truffa;
8. impiego di personale irregolare contrattualmente non inquadrato correttamente;
9. inadempienze contrattuali e disapplicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;

Nell'ipotesi di recesso anticipato del contratto da parte del Gestore, fatte salve tutte le eventuali altre ipotesi contemplate nel presente capitolato, l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e risarcimento del danno.

Sono previsti altresì i seguenti casi di risoluzione della concessione:

- qualora il gestore violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

➤ qualora il soggetto gestore venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

ART. 20) - SPESE A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali, ovvero le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico del soggetto gestore, precisando che il Comune ed il gestore provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

ART. 21) - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.